

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Provincia di Modena

SERVIZIO TECNICO – MANUTENTIVO E PATRIMONIO

CONTRATTO D'APPALTO

OGGETTO: INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO CON RIMOZIONE DELLA COPERTURA E DELLE PAVIMENTAZIONI E SUCCESSIVA DEMOLIZIONE DI DUE EDIFICI SCOLASTICI A ROVERETO S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - CUP: H53H13000170009 - CIG/SIMOG: 8432015EE3

SCRITTURA PRIVATA

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 27 (ventisette) del mese di novembre, con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge tra le Parti più avanti indicate:

1) ARCH. SARA GHERARDI nata a Carpi il 08/02/1982, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di di Novi di Modena Via Vittorio Veneto 16, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse del **Comune di Novi di Modena**, Codice fiscale n. **00184280360**, di seguito nel presente atto denominato per brevità "**stazione appaltante**", che rappresenta nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Patrimonio;

2) Sig. NIZZOLI AURO nato a Rio Saliceto (RE) il 21/08/1959, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della società NIAL NIZZOLI SRL con sede legale in Correggio (RE) Via Fosdondo 48, Codice Fiscale e Partita

I.V.A. 01684790353 regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia fin da ora denominato per brevità **“appaltatore”**

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. **21 del 27/02/2020** veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo (CUP: H53H13000170009) avente ad oggetto gli “interventi di bonifica amianto con rimozione delle coperture e delle pavimentazioni e successiva demolizione di due edifici scolastici a Rovereto S/secchia nel Comune di Novi di Modena ed ammontante complessivamente ad € 425.818,67 (di cui € 85.126,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), IVA inclusa;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. **70 del 11/09/2020** veniva rideterminato il quadro economico di progetto, il cui ammontare diveniva pari alla complessiva somma di € 460.124,49 (di cui € 85.126,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- che con determinazione dirigenziale n. **35 del 09/03/2020**, la stazione appaltante manifestava la volontà di indire, per l’assegnazione dei lavori di cui all’oggetto, una procedura negoziata ex art 36 comma 2 lettera c – bis) previa la pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse e successivo ed eventuale sorteggio dei soggetti da invitare;
- che con il medesimo atto veniva altresì stabilito che l’appalto sarebbe stato aggiudicato secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, si sensi dell’art 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

- che con avviso pubblico di manifestazione di interesse, **Prot. 3654 del 10/03/2020** venivano invitati gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse e nel contempo veniva fissata per il 15/04/2020 la data dell'eventuale sorteggio delle n. 15 (quindici) ditte da invitare alla procedura di gara;
- che in data **15/04/2020** venivano sorteggiate le n. 15 ditte da invitare alla procedura di gara, così come risultante da verbale regolarmente pubblicato sul sito amministrazione trasparente
- che con determinazione dirigenziale **n. 277 del 14/09/2020**, a contrattare la stazione appaltante determinava approvare: 1) lo svolgimento della procedura di gara con le modalità precisate nella determina di avvio del procedimento **n. 35 del 09/03/2020** con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 2) lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse; 3) lo schema di lettera di invito; 4) lo schema di contratto;
- che con Lettera di invito **Prot. 11975 del 14/09/2010** venivano invitate n. 15 (quindici) ditte già individuate a seguito di sorteggio pubblico, a presentare entro le ore 12 del giorno 05/10/2020 la loro migliore offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto.
- che, con verbale di apertura plichi regolarmente pubblicato sul sito amministrazione trasparente del comune di Novi di Modena si dava atto che, delle 15 ditte invitate, 6 (sei) aziende presentavano regolarmente la propria offerta. Contestualmente, alla luce della documentazione amministrativa

prodotta, tutte le imprese offerenti venivano ammesse alla successiva fase della procedura di gara

- che con verbale di valutazione dell'offerta tecnica Prot. 13575 del 13/10/2020, la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 250 del 07/10/2020, procedeva in merito alla valutazione della offerta qualitativa assegnando i relativi punteggi
- che con verbale di valutazione dell'offerta economica n. Prot. 13716 del 16/10/2020 veniva valutato il ribasso percentuale offerto da ciascun partecipante, con attribuzione dei relativi punteggi
- che con determinazione dirigenziale n. 277 del 20/10/2020 si procedeva alla approvazione dei verbali di gara sopraindicati, nonché alla aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto alla società **NIAL NIZZOLI SRL**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Correggio, Via Fosdondo 48, C.F. e P.IVA 01684790353.
- Che la determinazione dirigenziale n. 277 del 27/10/2020 diveniva efficace seguito del positivo esperimento delle verifiche di legge
- che venivano espletate le formalità di legge relative alla pubblicazione
- che venivano assolti gli oneri di comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Oggetto del contratto

La Stazione Appaltante, rappresentata come in premessa specificato, affida alla

società **NIAL NIZZOLI SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore
 avente sede legale in Correggio (RE) Via Fosdondo 48 C.F. e P.IVA 01684790353,
 che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di cui all'oggetto e consistenti
 negli “ **INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO CON RIMOZIONE DELLA
 COPERTURA E DELLE PAVIMENTAZIONI E SUCCESSIVA
 DEMOLIZIONE DI DUE EDIFICI SCOLASTICI A ROVERETO
 S/SECCHIA NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA** ” così come sintetizzati
 all'art 1 del capitolato speciale d'appalto. La ditta appaltatrice si impegna alla loro
 esecuzione alle condizioni previste nel presente contratto e relativi allegati, nonché
 negli atti da questo richiamati.

1. Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato in base alle norme, patti, obblighi e oneri così
 come risultanti dal capitolato speciale d'appalto nonché dagli elaborati progettuali,
 che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
 integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Sono
 altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
 negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i
 prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara,
 se non limitatamente a quanto previsto dal presente contratto per quanto concerne le
 variazioni al progetto.

2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a € **242.972,74** (diconsi Euro
 duecentoquarantaduemilanovecentosettantadue/74) di cui: a) € **157.846,74** per lavori

effettivi; b) € **85.126,00** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. di legge ed è fatta salva la liquidazione finale. Tale importo resta fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e compensa tutte le spese per i lavori, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa affidataria dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti.

3. Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato a corpo; l'importo del contratto rimane fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sull'importo attribuito alla quantità.

4. Consegna, inizio e ultimazione dei lavori

I lavori devono essere iniziati nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula della presente scrittura privata. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (**centoventi**) complessivi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento agli artt. 13 e 14 del capitolato speciale d'appalto.

5. Penali per i ritardi.

In caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione dei lavori previsti, sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille calcolata sull'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo non giustificato. Il direttore dei lavori deve riferire tempestivamente al responsabile del procedimento su eventuali ritardi

nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

6. Sospensioni o riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori ai sensi dell'art 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea il proseguimento a regola d'arte degli stessi, e che non siano prevedibili al tempo della stipulazione del presente contratto, ivi compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera. Verificate le suindicate circostanze il direttore dei lavori, attraverso la redazione di apposito verbale, compilato di concerto con l'appaltatore o di un suo rappresentante, indica le circostanze che hanno determinato la sospensione dei lavori. È fatto obbligo al direttore dei lavori di inoltrare tale verbale al responsabile del procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data di redazione dello stesso. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione; una volta cessate il responsabile del procedimento dispone la ripresa dei lavori, indicando contestualmente un nuovo termine contrattuale per l'ultimazione degli stessi e che tenga conto del periodo di sospensione. In ogni caso non spetta all'appaltatore alcun tipo di indennizzo. L' appaltatore qualora ritenga cessate le cause di sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può inoltrare diffida scritta al Responsabile del Procedimento, affinché lo stesso provveda senza indugio a dare le opportune disposizioni per la ripresa dei lavori. La diffida di cui sopra è necessaria per potere iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda fare valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Per tutto quanto non previsto nel presente

capoverso trovano applicazione gli artt. 16 e 17 del capitolato speciale d'appalto

7. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capo 12 (norme finali) art 57 del capitolato speciale d'appalto, oltre a quelli a lui imposti per legge, per regolamento o previsti nel capitolato generale.

2. L'appaltatore è responsabile della disciplina, della custodia e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art 58 del capitolato speciale d'appalto, deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SUGLI STANDARD SOCIALI MINIMI.

9. Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori avverrà a corpo

10. Variazioni al progetto e corrispettivo

Il Responsabile Unico del Procedimento della stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, potrà richiedere e ordinare modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché ai sensi della normativa di dettaglio che sarà vigente al momento del verificarsi delle condizioni. A sua volta l'appaltatore non potrà attuare, di propria iniziativa, nessuna modifica dei lavori appaltati e la violazione di tale divieto comporta la demolizione, a sue spese, delle opere eseguite in difformità da quanto previsto nel capitolato speciale di appalto. Fermo quanto sopra, la semplice precisazione esecutiva in corso d'opera, di particolari costruttivi e decorativi che siano di completamento a quanto contenuto negli elaborati di progetto

e che sia ritenuta necessaria dall'Appaltatore per l'esecuzione a regola d'arte delle opere richieste, dovrà essere disposta dal Direttore dei Lavori per risolvere meri aspetti di dettaglio e dovrà essere contenuta nei limiti di cui all'art 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; modalità di finanziamento

Le rate di acconto, in ossequio a quanto previsto all'art 26 del capitolato speciale d'appalto, sono dovute quando l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati raggiunga la somma pari ad € 100.000,00 così come previsto dall'art 113 – bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Sulle modalità di determinazione dell'importo si applica l'art 26 punto 2 del capitolato speciale d'appalto., Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, a prescindere dall'importo minimo. Se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 90% dell'importo contrattuale può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo viene pagata con le modalità di cui all'art 27 del capitolato speciale d'appalto; il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art 1666 c.c.. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli artt 27 e 28 del capitolato speciale di appalto.

12. Fatturazione e Tracciabilità dei flussi finanziari

1. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192, la decorrenza dei termini

di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l' idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritto dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l' esigibilità del pagamento, ivi compreso l' assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Le fatture potranno essere accettate dall' Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 ed in generale nella normativa vigente;

2. Le parti si danno reciprocamente atto che con l' entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l' appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente all' inserimento nelle fatture del CIG (Codice identificativo di gara), identificato con il N. **CIG 8432015EE3**: nonché del CUU (Codice Univoco Ufficio) identificato, per il Comune di Novi di Modena in **UFOCOE** .Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment", in vigore dal 1 gennaio 2015, di cui alla L. 23.12.2014 N. 190 art. 1 commi da 629 a 633. In caso di subappalto, la stazione appaltante sospenderà i pagamenti successivi al I stato di avanzamento dei lavori a favore dell' appaltatore, qualora questi non provveda, nel termine di 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, a trasmettere al Committente copie delle fatture quietanzate e con l' indicazione delle ritenute emesse dal subappaltatore. Con la stipula del presente atto l' appaltatore dichiara di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 3 c. 9-bis della legge 13.08.2010 N. 136 e successive modificazioni.

13. Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità ed i termini di cui alla normativa vigente. Trascorsi gli indicati termini o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il conto finale verrà redatto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo finale deve essere effettuato entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.; l'Amministrazione provvederà a nominare, anche in corso d'opera, l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi tuttavia la facoltà di optare per l'emissione di un certificato di regolare esecuzione. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, per poi diventare definitivo entro due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Se in luogo del certificato di collaudo l'Amministrazione decide di optare per il certificato di

regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro **3 (tre)** mesi dalla data di ultimazione dei lavori, assumendo anch'esso carattere definitivo entro due anni dalla sua emissione, periodo entro il quale la stazione appaltante deve provvedere alla sua approvazione. Se la stazione appaltante non provvede entro due mesi dalla scadenza del termine biennale, il certificato si intende tacitamente approvato. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa emissione, assumano carattere definitivo

15. Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante, oltre che nei casi previsti dall'art 21 del capitolato speciale di appalto, può risolvere il contratto pubblico durante la sua efficacia, se si verificano una o più condizioni previste dall'art 108 lettere del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed in particolare: a) al verificarsi della necessità di modifiche che eccedano i limiti di cui all' art 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; b) se l'appaltatore, al momento della aggiudicazione si trova in una delle condizioni di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La stazione appaltante **deve** risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: **a)** nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per avere prodotto falsa documentazione e/o dichiarazioni mendaci; **b)** manifesta incapacità tecnica nell'esecuzione dei lavori; **c)** mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori; **d)** durc irregolare; **e)** utilizzo non autorizzato del subappalto; **f)** inadempimenti determinati da un rallentamento ingiustificato dei lavori tale da

compromettere il rispetto dei termini previsti per il completamento degli stessi, nonché inadempimenti in merito alla qualità ed alla natura dei beni forniti e/o utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni **g)** si verifichi la decadenza della certificazione SOA e/o l'appaltatore abbia fornito dichiarazioni mendaci e/o nei confronti dell'appaltatore siano applicate una o più misure di prevenzione in materia antimafia e/o la sottoposizione dell'appaltatore a fallimento e/o ad altre procedure concorsuali Ai sensi dell'art 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il direttore dei lavori o, se nominato, il direttore dell'esecuzione del contratto, qualora accertino la presenza di una delle indicate criticità, tale da compromettere il buon esito dei lavori, inoltra una relazione particolareggiata al responsabile del procedimento, il quale, a sua volta, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore; lo stesso entro il termine di 15 gg. può presentare le proprie controdeduzioni. La stazione appaltante può risolvere il contratto in caso di valutazione negativa delle controdeduzioni. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

16. Recesso

E' data facoltà alla stazione appaltante di recedere dal presente contratto previo il pagamento dei lavori o delle prestazioni o delle forniture eseguite. La stazione appaltante se intende esercitare il diritto di recesso deve dare all'appaltatore un congruo preavviso che non può essere inferiore a venti giorni; decorso tale termine la

stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo. La stazione appaltante può comunque trattenere le opere provvisorie che non siano comunque asportabili ove le ritenga ancora utilizzabili, corrispondendo all'appaltatore un compenso da determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento del recesso.

17. Accordo Bonario

Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve fino al momento dell'avvio del procedimento, e tali riserve non superino il limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto così come previsto dall'art. 205 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, trova applicazione il procedimento dell'accordo bonario. Il direttore dei lavori deve dare immediata comunicazione delle riserve iscritte e trasmette in breve tempo una propria relazione riservata. Il Responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve può formulare direttamente una proposta di accordo bonario entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della relazione. Il Responsabile del procedimento ha altresì facoltà di nominare un esperto il quale, entro il termine di 90 giorni dalla nomina, formula una proposta di accordo bonario. In tutti i casi la proposta di accordo bonario viene trasmessa al Dirigente competente della stazione appaltante, nonché al soggetto che ha formulato le riserve. Il soggetto che ha formulato le riserve può accettare la proposta di accordo bonario entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della proposta e di tale accettazione viene redatto verbale debitamente sottoscritto dalle parti. Tale verbale è finalizzato alla definizione di tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra parti a definitiva tacitazione di ogni ed ulteriore reciproca pretesa.

18. Controversie

Per ogni controversia intercorsa tra l'amministrazione e l'appaltatore, non risolvibile in via amministrativa, si identifica fin da ora quale competenza **esclusiva** quella del Foro di Modena.

19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; l'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Le parti prendono atto che la Ditta Contraente è in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché dalla relativa documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate agli atti del Comune di Novi di Modena.

20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore, alla data della firma del contratto e prima della consegna dei lavori, ha depositato presso la stazione appaltante: **a)** Le dichiarazioni inerenti la valutazione

rischi di cui all'art 100 del D.Lgs. 09/04/2009 n.81; **b)** La dichiarazione relativa ai nominativi delle persone nominate per la sicurezza (S.P.P.R., Responsabili di cantiere, di Pronto Soccorso, dei lavoratori, delle prevenzione incendi, e indicazione del Medico competente) compreso l'elenco dei lavoratori dipendenti addetti a lavori esterni; **c)** Un piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 titolo IV Il piano operativo di sicurezza di cui al punto precedente forma parte integrante del presente contratto. L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza o di coordinamento trasmesso alla stazione appaltante. Il direttore di cantiere, nonché il coordinatore della sicurezza hanno la responsabilità di vigilare sulla osservanza dei piani di sicurezza ciascuno secondo le proprie competenze. L'appaltatore deve altresì fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

21. Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art 105 del D.Lgs. 50/2016. Previa autorizzazione della stazione appaltante l'appaltatore può affidare in subappalto i lavori o le opere comprese entro il limite massimo del 40% dell'importo complessivo delle opere da eseguire. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio della prestazione o

dei lavori subappaltati, a cura del soggetto affidatario presso la stazione appaltante.

L'appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto dovrà certificare la presenza, in capo al subappaltatore, dei requisiti richiesti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stabiliti in relazione all'oggetto della prestazione subappaltata; dovrà altresì attestare l'assenza, in capo al subappaltatore, delle cause di esclusione previste dall'art 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'art 105 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, mentre, sempre ai sensi del medesimo art 105 comma 8, è solidalmente responsabile con il subappaltatore con riferimento all'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori fatto salvo il verificarsi delle casistiche di cui all'art. 105 comma 13 D.Lgs. N. 50/2016. I subappaltatori, ai sensi dell'art 3 della Legge 136/2010 così come modificato dall'art 7 comma 1 lettera a) della legge 217/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La stazione appaltante nei contratti sottoscritti con l'appaltatore inserisce, a pena di nullità una clausola nella quale l'appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 art 3 comma 8 così come modificato dall'art 7 comma 1 lettera a) della legge 217/2010. L'appaltatore, il subappaltatore, o il subcontraente che abbiano notizia di un inadempimento degli indicati obblighi di tracciabilità devono darne immediata notizia alla stazione appaltante. Non è ammesso il subappalto, nei casi previsti dall'art 105 comma 3 lettere a), b), c) e c – bis).

22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 1713513 stipulata in data 12/11/2020 e rilasciata da **ELBA ASSICURAZIONI SPA**, nella persona del legale rappresentante avente sede legale in Milano (MI) Via Mecenate 90, per l'importo di Euro 72.658,57 La garanzia deve essere integrata, ai sensi dell'art 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016 su richiesta della stazione appaltante, quando questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La stazione appaltante può valersi della garanzia fideiussoria, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi e per la tutela dei lavori, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto a quanto previsto nella liquidazione finale La garanzia è svincolata progressivamente, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della fideiussione o della cauzione devono permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio. In ogni caso devono permanere fino al termine di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori attestata dal relativo certificato Con la sottoscrizione del presente atto la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., provvede allo svincolo della cauzione provvisoria .

23. Resp. civile verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia di quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore, a tale scopo, è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa, anteriormente alla consegna dei lavori, nei termini e con le modalità stabilite per legge.

23. Capacità di stipula

Il Sig. **Nizzoli Auro** nella sua qualità di Legale Rappresentante della società NIAL NIZZOLI SRL avente sede legale in Correggio (RE) Via Fosdondo 48 e domiciliato per la carica presso la sede della società medesima, dichiara di non trovarsi nei casi di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, come risulta anche dal certificato del Casellario Giudiziale agli atti dell'Ufficio Contratti della stazione appaltante.

24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari e altre condizioni

contrattuali

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il regolamento approvato con DPR 05-10-2010, n. 207 per quanto ancora in vigore e il capitolato generale approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145 per quanto ancora in vigore

25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico

dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell' art. 139 D.P.R. 207/2010. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente atto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

26. Trattamento dei dati personali

La stazione appaltante procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia. L'appaltatore si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03, e mediante l'adozione, ricorrendone le condizioni, delle misure di cui al Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali emanato il 27-11-2008 con particolare riferimento alle figure degli amministratori di sistema.

27. Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dalla presente scrittura privata, troveranno applicazione i contenuti del disciplinare d'appalto nonché le norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e del codice civile

28. Sottoscrizione atto

Le parti dichiarano che il presente atto viene sottoscritto esclusivamente in modalità elettronica, alla luce di quanto previsto con determinazione del responsabile del servizio manutentivo del Comune di Novi di Modena, in ragione delle nuove esigenze resisi manifeste a seguito della emergenza sanitaria nazionale
Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA DITTA AGGIUDICATARIA

NIAL NIZZOLI SRL

Il Legale Rappresentante

Sig. Nizzoli Auro

p. IL COMUNE DI *NOVI DI MODENA*

Il Dirigente Responsabile del Servizio Manutentivo e Patrimonio

Dott. Arch. Sara Gherardi